

REGOLAMENTO



PREMESSA

L' A.C.D. Valdichiana Umbra ha come obiettivo l'uso equilibrato ed educativo dello sport in vista della formazione globale dei giovani. Affinché in essa, si riesca a comunicare i valori e perché le proposte siano accolte e vissute, è necessario creare un clima educativo caratterizzati da uno stile di famiglia. Essendo però una famiglia numerosa ed articolata, ha bisogno di essere ordinata. L' A.C.D. Valdichiana Umbra si dà questo regolamento per aiutare tutti i suoi componenti ad una crescita responsabile nel rispetto delle persone e delle cose.

Art. 1

Il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

1. Il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei calciatori di ambo i sessi, in età compresa tra gli otto ed i sedici anni, tesserati per Società o Associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività esclusivamente nel Settore stesso. Parimenti, organizza e disciplina l'attività dei giovani calciatori di ambo i sessi che frequentano le Scuole che aderiscono alle iniziative programmate d'intesa con il C.O.N.I. e con le istituzioni scolastiche preposte.

2. Il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nel quadro degli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, opera per il tramite dei propri organi centrali e periferici di concerto con i corrispondenti organi del C.O.N.I. e degli altri enti interessati alla diffusione dell'attività motoria ed allo sviluppo della pratica sportiva in ambito giovanile.

Art. 2

Le categorie dei calciatori

1. I calciatori d'ambo i sessi che praticano attività nell'ambito del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono suddivisi, in ragione dell'età, nelle seguenti categorie:

a) Pulcini: appartengono alla categoria "Pulcini" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno. I calciatori già tesserati per la categoria "Pulcini" possono, al compimento anagrafico del decimo anno di età, partecipare anche a gare della categoria "Esordienti" per la stessa Società.

b) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati per la categoria "Esordienti" possono, al compimento anagrafico del 12° anno di età, partecipare anche a gare della categoria "Giovanissimi" per la stessa Società.

c) Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio

dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo. I calciatori già tesserati per la categoria "Giovanissimi" possono, al compimento anagrafico del quattordicesimo anno di età, partecipare anche a gare della categoria "Allievi" per la stessa società.

d) Allievi: appartengono alla categoria "Allievi" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo.

Art. 3

Tesseramento e vincolo dei calciatori

1. All'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica partecipano i calciatori tesserati come "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di Serie", secondo le modalità indicate agli artt. 31, 32 e 33 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

2. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività organizzate dal Settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività scolastiche si effettua con le modalità convenute annualmente con i competenti organi del C.O.N.I. e delle istituzioni scolastiche.

3. Il tesseramento come "giovane" vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva.

Art. 4

L'attività della categoria pulcini

1. L'attività della categoria "Pulcini" ha carattere eminentemente promozionale didattico, viene praticata su base strettamente locale ed è in alternativa a quella della categoria "Esordienti", obbligatoria per tutte le società che hanno costituito un Centro Avviamento allo Sport o Scuola di Calcio.

2. Ai tornei della categoria "Pulcini" le società partecipano con una o più squadre composte da 7 calciatori. Le gare si disputano su campi di dimensioni ridotte (metà campo) con pallone n. 4, con porte di metri 4 x 2, due tempi di gioco da 20 minuti ciascuno e senza la regola del fuorigioco. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 5 minuti ciascuno.

Art. 5

L'attività della categoria esordienti

1. L'attività della categoria "Esordienti" ha carattere promozionale, di apprendimento tecnico e formativo, viene praticata su base locale ed è in alternativa a quella della categoria pulcini, obbligatoria per tutte le società che hanno costituito un Centro Avviamento allo Sport o una Scuola di Calcio.

2. Ai tornei della categoria "Esordienti", organizzata dai Comitati Provinciali o Locali del Settore, le società possono partecipare con una o più squadre. Le gare vengono disputate in due tempi di 25 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno durata di 5 minuti ciascuno.

3. I Comitati, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione ad esigenze locali, possono integrare le modalità di svolgimento dell'attività.

Art. 6

L'attività della categoria giovanissimi

1. L'attività della categoria "Giovanissimi" è a carattere competitivo ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società della Divisione Interregionale, di Eccellenza e di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa

previsti nei rispettivi regolamenti, e si svolge secondo i criteri del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e si articola in:

a) **Campionato Regionale:** è organizzato dai Comitati Regionali del Settore e quando si siano avute domande di partecipazione di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone.

b) **Campionati Provinciali e Locali:** sono organizzati dai Comitati Provinciali e Locali del Settore nell'ambito della propria giurisdizione.

2. Le gare della categoria "Giovanissimi" vengono disputate in due tempi da 35 minuti ciascuno.

Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.

3. Il Comitato Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività Regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.

Art. 7

L'attività della categoria allievi

1. L'attività della categoria "Allievi" ha carattere competitivo, ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, di Eccellenza e di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si articola in:

a) **Campionato Nazionale:** è organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per squadre di società professionistiche. Al campionato partecipano obbligatoriamente le squadre della categoria "Allievi" delle società che compongono l'organico della Serie A e della Serie B, nonché a completamento dell'organico, squadre di società di Serie C1 e C2 ammesse secondo i criteri annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo della Lega di concerto con il Comitato Direttivo del Settore.

b) **Campionato Regionale:** è organizzato dai Comitati Regionali del Settore e dal Comitato Regionale Autonomo quando si siano avute domande di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone.

c) **Campionati Provinciali e Locali:** sono organizzati dai Comitati Provinciali e Locali del Settore nell'ambito della propria giurisdizione.

2. Le gare della categoria "Allievi" vengono disputate in due tempi da 40 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.

3. Il Comitato Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.

Art. 8

I tornei giovanili

1. La durata delle gare dei tornei giovanili è quella prevista dalle norme relative all'attività delle singole categorie di calciatori.

2. Qualora il calendario preveda uno svolgimento rapido dei tornei - con più gare nello stesso giorno o in giorni consecutivi per la medesima squadra - i Comitati che li disciplinano possono ridurre la durata dei tempi di gara.

Art. 9

I Centri di avviamento al calcio

1. La società, per realizzare l'addestramento e la formazione dei giovani calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti", può costituire nel suo ambito un "Centro di avviamento al calcio".

2. L'attività dei "Centri di avviamento al calcio" deve essere programmata e svolta, nel rispetto degli indirizzi dettati dal C.O.N.I., secondo le prescrizioni di una "guida

organizzativa” e di una “guida tecnica” predisposte di concerto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dal Settore Tecnico.

Art. 10

Le Scuole di calcio

1. Nel caso in cui la società non può costituire nel suo ambito un “Centro di avviamento al calcio”, può, per lo svolgimento delle attività didattiche e formative delle categorie di base, organizzare delle “Scuole di calcio”.

2. Le “Scuole di calcio” debbono essere riconosciute dalla F.I.G.C. e l'apertura delle stesse deve essere autorizzata sulla base dei criteri fissati dal Settore Tecnico.

Art. 11

Osservanza delle norme

1. La società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale sono tenuti alla osservanza delle norme del presente Regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica.

Art. 12

Strutture e Impianti - Concessione

L' A.C.D. Valdichiana Umbra per promuovere e svolgere l'attività sportiva usa le strutture in concessione alla Polisportiva Ficullese e all'U.S.D. Fabro, secondo la convenzione firmata tra le parti.

Art. 13

Strutture e Impianti – Corretto Utilizzo

Per scelta educativa attua una gestione di tipo familiare. Tutti hanno il diritto-dovere del buon uso e della custodia delle strutture e delle attrezzature, della conoscenza e partecipazione alla conduzione economica.

Art. 14

Finanziamenti

Il finanziamento dell' A.C.D. Valdichiana Umbra avviene tramite la raccolta di quote sociali ed eventuali contributi di privati e di enti, purché rispettino e non condizionino le finalità della Associazione

Art. 15

IL Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto; convoca il Consiglio almeno ogni due mesi e tutte le volte che lo ritiene necessario e lo presiede. Il Presidente esercita la legale rappresentanza della Società, quindi presiede le Assemblee e può convocare e presiedere ogni organismo.

Art. 16

IL Vice Presidente

Svolge quegli incarichi che il presidente gli assegna. Si occupa anche della comunicazione:

trova e segue i pubblicitari che preparano gli articoli per i periodici.

Art. 17

IL Segretario

Ha il compito della documentazione: archivio dei documenti, archivio fotografico, inventario del materiale sportivo. Verbalizza tutte le riunioni (Presidenza, Consigli, Assemblee) e compila il registro dei verbali. Convoca con invito scritto le riunioni e cura la consegna degli inviti. E' responsabile dell'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Art. 18

IL Cassiere

E' il responsabile di tutti i movimenti contabili e della tenuta dei relativi registri. Secondo i criteri dettati dal Consiglio, redige il bilancio preventivo e compila il bilancio consuntivo. In ogni cosa fa capo al Presidente.

Art. 19

Responsabile Impianti e Attrezzature

Si occupa della funzionalità e del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature in concessione dai Comuni o dalle Società di Riferimento. Si occupa della preparazione del campo di giuoco in occasione di gare, coordinandosi con il Coordinatore Sportivo e il Coordinatore Tecnico.

Art. 20

Responsabile Abbigliamento

Si occupa della corretta tenuta del magazzino, dell'acquisto e dell'assegnazione dell'abbigliamento, del lavaggio e della preparazione delle divise per le gare, coordinandosi con i Coordinatori di Categoria e i Tecnici.

Art. 21

Medico

Supervisiona in collaborazione con il Coordinatore Tecnico lo stato di salute degli atleti.

Art. 22

IL Coordinatore Sportivo

Nominato dal Consiglio è il referente, presso il Consiglio stesso di tutti i problemi che concernono le relazioni con le federazioni sportive, dell'andamento della stagione sportiva: problemi allenatori e atleti.

Svolge un servizio importante per la proposta educativa. E' in collegamento con gli allenatori e dirigenti delle squadre.

È il responsabile primo della realizzazione degli obiettivi educativi della A.C.D. Valdichiana Umbra, dunque vigila sull'operato degli animatori, promuove verifiche sui programmi formativi. A lui devono essere notificati tutti gli incontri con i genitori degli atleti.

E' il referente presso il Presidente e il Consiglio sul progetto e il programma annuale del settore.

Art. 23

Coordinatore di Categoria

E' un Dirigente Collaboratore, in genere un genitore, che si occupa specificatamente della sua categoria di riferimento. Prepara e coordina gli altri genitori per le trasferte e tutte le altre attività del suo settore, in collaborazione con i Tecnici del proprio settore e con il Coordinatore Sportivo.

Art. 24

Coordinatore Tecnico

E' il responsabile tecnico della società, coordina tutto il settore tecnico e tutti i tecnici di categoria, si occupa sia della formazione del personale tecnico, sia dei genitori il cui coinvolgimento nell'attività della Società è uno degli obiettivi fondamentali, si rapporta nello svolgimento della sua attività con il Coordinatore Sportivo e il Presidente.

Art.25

Tecnico

E' la figura centrale della relazione educativa e dunque è scelto non solamente per la sua professionalità tecnico-sportiva, ma per doti e qualità umane che lo rendono punto di riferimento certo per i giovani. A lui si richiede un compito di animazione che necessita di formazione permanente e la partecipazione convinta alle iniziative formative dell'Ente promotore. Dipende nell'organizzazione dell'attività e nella relazione con la società dal Coordinatore Tecnico.

Art. 26

Tesseramento Atleti

Con l'atto di iscrizione e con la firma dell'atleta - per i minori - di un genitore, del "Patto Educativo", si accetta formalmente lo Statuto e il Regolamento dell' A.C.D. Valdichiana Umbra.

Art. 27

Visita Medica

La visita medica si fa annualmente secondo le indicazioni della Federazione Medico-Sportiva Italiana

Art. 28

Finanziamento Tesseramento

L' A.C.D. Valdichiana Umbra si autofinanzia anche attraverso la riscossione delle tessere sociali. La quota viene fissata annualmente sulla base dei costi previsti.

Art. 29

Finanziamento Tesseramento – Modi e Tempi

La quota sociale annuale, va versata in segreteria anticipatamente al momento del Tesseramento o in due rate, la prima al momento del tesseramento e la seconda entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 30

Ritiro dall'attività sportiva

L'atleta che per un qualsiasi motivo vuole ritirarsi dall'attività sportiva, ne farà richiesta ai Dirigenti della Squadra di cui fa parte.

Art. 31

Trasferimenti - Richieste

Le eventuali richieste di trasferimento ad altra Società Sportiva, durante la stagione vanno presentate al Coordinatore sportivo con sufficienti motivazioni.

Art. 32

Trasferimenti - Modalità

Le condizioni di passaggio di un atleta dall' A.C.D. Valdichiana Umbra ad altra Società sportiva andranno concordate direttamente tra le società interessate, con il consenso dei genitori dell'atleta.

Art. 33

Programma allenamento

Ogni anno l'allenatore presenta al Consiglio il suo programma di allenamento.

Art. 34

Allenamento – Presenza genitori

I genitori presenti alle lezioni di allenamento dei loro figli. non possono interferire nell'attività dell'allenatore e non possono occupare gli spazi adibiti alle attività sportive dei ragazzi (spogliatoi, campi, palestra...). Le Assemblee e i Consigli sono il luogo di partecipazione diretta di tutta la comunità educativa dove i genitori sono parte viva e insostituibile nella programmazione e nella revisione di tutta l'attività.

Art. 35

Allenamento – Complesso attività

Sono da considerarsi lezioni di allenamento non solo le attività fisico-motorie, ma anche lezioni teoriche, programmazioni o revisioni del lavoro svolto, riflessioni sulla vita di squadra.

Art. 36

Allenamento - Modalità

L'allenamento non può iniziare o aver luogo senza la presenza dell'allenatore. Si richiede perciò allo stesso, puntualità o il preavviso della sua assenza. Sia anche presente negli spogliatoi e negli altri luoghi occupati dai ragazzi per lo svolgimento dell'attività.

Art. 37

Allenamento - Presenze

L'allenatore e il responsabile del gruppo che gli è affidato: è tenuto a segnare le presenze degli atleti e a non far allontanare i medesimi dal luogo dell'allenamento senza motivo.

Art. 38

Allenamento - Attrezzature

All'allenatore e alla squadra è affidato l'incarico di preparare le attrezzature e di riportarle a posto al termine dell'allenamento.

Art. 39

Momenti Formativi

Sono da ritenersi momenti formativi e da rendere tali tutti gli incontri e i rapporti tra le diverse componenti dell' A.C.D. Valdichiana Umbra: gli allenamenti, le attività agonistiche, le assemblee, gli incontri con i ragazzi e i genitori.

Art. 40

Incontri Periodici

Periodicamente l'allenatore e il Coordinatore sportivo cureranno un incontro di squadra su problemi di formazione umana e sociale.

Art. 41

Campi scuola

Ogni anno si potranno organizzare nel periodo estivo campi-scuola aperti a quanti sono più disponibili ad un impegno umano anche nell'attività sportiva.

Art. 42

Formazione Allenatori

Il Consiglio dell' A.C.D. Valdichiana Umbra su proposta dei Consigli di Settore curerà la scelta e preparazione dei nuovi allenatori, invitandoli a partecipare ai Corsi e Campi-Scuola delle Federazioni CONI.

Art. 43

Convivialità

La vita associativa oltre che ad esprimersi attraverso le forme statutarie (assemblee, consigli, commissioni), deve trovare altre forme di contatto e di partecipazione atte a creare un clima e uno stile di famiglia. La condivisione dei momenti di gioco e di festa, e la conoscenza e rapporto personale cordiale e sereno sono mezzi efficaci per raggiungere questo scopo.

Art. 44

Partecipazione

Nell' A.C.D. Valdichiana Umbra non esiste "delega" di alcun genere. L'attività è resa possibile in quanto si dà per scontato l'impegno di tutti. I dirigenti hanno maggiori responsabilità perché si dichiarano disponibili ad un servizio più oneroso nell' A.C.D. Valdichiana Umbra.

Art. 45

Adesioni

Per l'attività agonistica, si aderisce alla Federazione FIGC.

Art. 46

Significato dell'attività sportiva

L'incontro sportivo deve costituire sempre un fatto umano, perciò deve essere vissuto nell'amicizia e lealtà.

All'allenatore e ai dirigenti è dato il compito di vigilare e, se e il caso di intervenire, perché la competitività all'interno del gruppo e tra i diversi gruppi, venga contenuta entro limiti accettabili.

Art. 47

Norme Comportamentali

Valgono anche per i soci all' A.C.D. Valdichiana Umbra le norme di buona educazione che permettono una convivenza serena e corretta. Nei rapporti tra atleti si raccomanda lealtà, cordialità e condivisione; nei rapporti con gli allenatori rispetto, fiducia e obbedienza; nei rapporti con dirigenti; cortesia e gratitudine.

È considerata mancanza grave per tutti i componenti dell' A.C.D. Valdichiana Umbra: la bestemmia, il linguaggio ambiguo e volgare, il furto e ogni altro comportamento non in linea con il progetto educativo e il comune buon senso. Nel caso in cui tali atteggiamenti non vengano modificati il presidente sentito il suo consiglio si riserva la possibilità di allontanare l'interessato in qualsiasi momento.

Art. 48**Sanzioni**

L'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta anche l'applicazione di sanzioni, specie in caso di recidività.

Possono essere di tipo disciplinare:

ammonizioni, sospensioni, dimissioni;

o di tipo pecuniario inflitte a titolo di penalità per cattivo uso delle attrezzature, per insolvenza dei propri impegni.

Infliggere sanzioni spetta per motivi e gravità diverse agli allenatori e al Consiglio direttivo dell' A.C.D. Valdichiana Umbra.